



*Ministero dell'agricoltura, della
sovranià alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Ai laboratori ufficiali riconosciuti ai sensi del DM 21
marzo 2024 G.U. Serie generale Anno 165° - Numero
76

Ad ASS.O.CERT.BIO
E-mail: info@assocertbio.it
Pec: ASSOCERTBIO.PEC@legalmail.it

Ad ASSOTIC
E-mail: info@assotic.it
PEC: assotic@legalmail.it

E, p.c.

All'ICQRF Laboratorio di Catania

Ad ACCREDIA
info@accredia.it

Al Direttore dell'Ufficio PQA II

Al Direttore della DG PREF

Al Direttore della DG TERR

Agli organismi di controllo e certificazione delle
produzioni biologiche

OGGETTO: Nota esplicativa riguardante il DM 21 marzo 2024 G.U. Serie generale Anno
165° - Numero 76

In riferimento al DM di cui all'oggetto, stanno pervenendo all'ICQRF richieste di chiarimento in merito a quanto previsto dall'art. 8 "*Obblighi dei laboratori ufficiali*" ed in particolare circa l'espressione del giudizio di conformità.

A tale riguardo, nell'evidenziare che il predetto decreto è già applicabile, si precisa che al fine di uniformare il giudizio tra tutti i laboratori ufficiali riconosciuti per l'effettuazione di prove volte alla verifica di conformità al regolamento (UE) n. 2018/848, i laboratori ufficiali esprimono il giudizio limitatamente al campione sottoposto a prova e in riferimento alla regola decisionale di cui all'allegato I del medesimo DM.

Per quanto concerne il valore soglia di 0,010 mg/kg (LOQ) stabilito nel DM per dichiarare la presenza di un analita, si evidenzia che detto valore è da considerarsi valido fatto salvo che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto, per i quali la regola decisionale è costituita dal limite stesso.

L'organismo di controllo, sulla base del giudizio espresso dal laboratorio che accerta la presenza (campione non conforme) di una sostanza non ammessa, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 29 del Reg. (UE) 2018/848, procede così come previsto dall'articolo 6 del DM 12 ottobre 2023, n. 567753 e dall'articolo 8 del decreto legislativo 148/2023.

Infine, si precisa che il decreto si applica anche alle sostanze attive non più ammesse in agricoltura convenzionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Felice Assenza

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n.82/2005 (CAD)